

concretate tramite tali Società, e ciò anche in relazione al fatto che il lavoro da disimpegnarsi dagli Uffici della Direzione generale si limiterebbe alla revisione dell'istruttoria già effettuata.

La Commissione ha quindi proposto:

a). che per i finanziamenti per i quali è previsto solo il diritto di commissione "ma tantum" e cioè per gli sconti di annualità per la costruzione di case per i senza tetto (1%) e per gli sconti di annualità riguardanti altre opere (1.50%), possa riconoscersi una quota non superiore allo 0.75%, provvedendosi al relativo [al relativo] pagamento al momento dell'incasso di tale diritto;

b). che per i finanziamenti per i quali è previsto solo il diritto di commissione continuativo sul capitale originario e cioè per i mutui in genere (0.25%), possano riconoscersi al massimo i diritti di commissione previsti per i primi tre anni dell'ammortamento (e cioè nel complesso non più dello 0.75%) provvedendosi ai relativi pagamenti al momento degli incassi dei [dei] diritti medesimi;

c). che sia conferito mandato al Presidente